

Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?

Data: 15/05/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web](#)

Keywords: #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

Domanda

Cyberbullismo alunni quinte primaria

In questo periodo di didattica distanza anche la scuola primaria si è attivata per affettuare videolezioni ed ha predisposto un insieme di regole comportamentali rivolte agli alunni e comunicate opportunamente anche alle famiglie.

La madre di un alunno della classe quinta primaria ha segnalato verbalmente alle docenti di aver scoperto casualmente che sulla chat di whatsapp (aperta autonomamente dai genitori perchè la scuola opera solo con la suite di google ed ha vietato l'uso di whatsapp per attività didattiche) che alcuni compagni della figlia hanno postato la foto di un'altra loro compagna di scuola e le hanno rivolto pesanti parole offensive. A suo modo di vedere con la sola segnalazione verbale la scuola dovrebbe intervenire con provvedimenti disciplinari.

Corgono molte perplessità in quanto a mio avviso:

1. la scuola non ha autorizzato l'apertura della chat, cosa che è avvenuta spontaneamente da parte dei genitori degli alunni della classe quinta, che quindi dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto; avrebbero dovuto controllare e gestire tra loro gli interventi dei propri figli
2. la scuola potrebbe intervenire perchè un altro alunno ha postato una foto di una docente ha scattato durante un meet e nel nostro regolamento abbiamo previsto che ciò è vietato e sempre che la docente interessata acquisisca lo screenshot della foto comprensivo del nome dell'alunno che ha postato la foto)
3. come regolarsi invece sulla chat offensiva nei confronti dell'alunna? perchè dovrebbe intervenire la scuola e non invece la madre della diretta interessata? nel caso questa madre solerte che ha segnalato invii alla scuola le prove documentali (screen shot) delle ingiurie nei confronti della bambina, la scuola, oltre ad aprire il procedimento disciplinare interno, è tenuta a segnalare il tutto alla polizia postale? Dovrebbe prima avisare la famiglia della bambina interessata? e se la famiglia non volesse procedere? Ci sarebbe inevitabilmente il coinvolgimento di tutti i genitori della classe che hanno autorizzato i loro figli all'uso di questo social, non esercitando il dovuto controllo?
4. considerato il periodo e la difficoltà di attivare conzi il procedimento disciplinare (consigli di classe a distanza con genitori non tutti propriamente avvezzi all'uso di strumenti tecnologici o che potrebbero artatamente assentarsi o rendersi irraggiungibili) si potrebbe pensare ad un tentativo di mediazione e di responsabilizzazione delle famiglie con una circolare interna rivolta a tutti i genitori sollecitando una maggiore vigilanza o la scuola potrebbe essere considerata omissiva?

Risposta

Si premette che la rilevanza disciplinare delle condotte degli alunni, anche extrascolastiche, è condizionata dalle previsioni contenute nel regolamento di disciplina di ciascun istituto. Questo documento è il presupposto indefettibile per una legittima azione disciplinare.

Per quanto attiene al caso specifico, trattandosi di attività commessa su piattaforma né gestita né utilizzata per l'attività didattica a distanza, è evidente che le offese (non meglio precisate) sono da considerarsi extrascolastiche a tutti gli effetti.

In tal senso, quindi, non può imputarsi alcunché alla scuola, che non era né tenuta a svolgere alcuna vigilanza al riguardo.

Ne consegue, che la chat offensiva, in quanto attività extrascolastica, andrà valutata alla stregua del regolamento di disciplina e, quindi, potrà innescare una reazione disciplinare se e in quanto ciò sia consentito dal regolamento predetto. Nella banca dati dei pareri esistono diverse consultazioni redazionali che approfondiscono la questione. L'argomento è altresì ampiamente trattato nella monografia L.Capaldo – L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2019. Sempre il regolamento di disciplina dovrebbe indicare quale organo debba procedere alla contestazione dell'addebito (che non coincide necessariamente con quello che irroga la sanzione).

Tutto ciò premesso, l'opportunità di intervenire a livello disciplinare dipende anche dall'oggettiva gravità dell'accaduto (si dovranno esaminare i contenuti della chat). Va ricordato che la legge n.71/2017 ha posto a carico delle scuole un

obbligo educativo specifico (educazione all'utilizzo consapevole dello strumento telematico), cosicché l'unica cosa da evitare è ignorare l'evento.

Tutto sommato, in considerazione della peculiarità del contesto (connotato dalla perdurante sospensione delle attività in presenza), potrebbe essere opportuno esperire un tentativo di soluzione della questione "pre-disciplinare": il dirigente scolastico potrebbe convocare per un colloquio in video conferenza gli allievi autori dei post offensivi e i genitori degli stessi, invitando questi ultimi ad esercitare una maggiore vigilanza e i primi a rimuovere gli effetti dei post offensivi con messaggi di scuse e comunque riparatori entro un certo termine. Il colloquio, da celebrare con la presenza virtuale di un collaboratore del dirigente (o del docente coordinatore), sarà sinteticamente verbalizzato. Se a stretto giro saranno adottati i predetti comportamenti riparatori, si potrà chiedere all'organo procedente (consiglio di classe) di soprassedere all'adozione di sanzioni. Laddove invece il tentativo non avesse l'esito sperato, non resterà che la via disciplinare nella scrupolosa osservanza della legge n.241/1990 e del regolamento più volte citato.

In considerazione dell'età degli alunni (e della loro non imputabilità), la redazione non ritiene sussistano gli estremi per coinvolgere la polizia postale, a meno che i post abbiano un carattere di efferatezza (e coinvolgano anche soggetti maggiorenni) che si fa fatica ad immaginare. Nell'ambito della scuola primaria, infatti, l'azione principale da porre in essere deve prioritariamente perseguire logiche educative rispetto a quelle repressive.

Il tutto senza sovrapposizioni rispetto alle autonome iniziative che i genitori della vittima riterranno di esperire. Non spetta alla scuola indicare a costoro cosa debbano fare. Parimenti non spetta ai predetti genitori entrare nel merito delle azioni educative di competenza della scuola.

In questa fase, potrebbe essere opportuno coinvolgere i genitori della vittima in un secondo momento, successivo al colloquio con i genitori degli aggressori. Il tutto per significare che la scuola non ha ignorato il fatto e che lo ha adeguatamente affrontato sul piano educativo.

Diramare una circolare a tutti i genitori nel senso indicato nella richiesta di parere può essere utile, ma, in considerazione della sua genericità, non sarebbe idoneo ad affrontare efficacemente la questione, che vede pur sempre una vittima offesa, che ha diritto a una riparazione.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.